

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:

Accordo di collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per il progetto di ricerca corrente 2020 dal titolo: "Studio multidisciplinare sulle macellazioni rituali: sicurezza alimentare, benessere animale e aspetti socioculturali nella produzione e nel consumo di carni Halal e Kosher (THalaKos)", responsabile scientifico Unità Operativa IMS 7 dott.ssa Tatiana Bogdanova – IZS AM 01/20 RC;

Proposta di deliberazione n.	
Data Proposta di deliberazione	
Struttura	
L'Estensore	
Il Responsabile del procedimento	
Responsabile della Struttura	

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Leto Andrea

IL Direttore Generale
Della Marta Ugo

%firma%-1

%firma%-2

%firma%-3

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RICERCA, INNOVAZIONE E COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Dott. Romano Zilli

OGGETTO DELLA PROPOSTA: Accordo di collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per il progetto di ricerca corrente 2020 dal titolo: "Studio multidisciplinare sulle macellazioni rituali: sicurezza alimentare, benessere animale e aspetti socioculturali nella produzione e nel consumo di carni Halal e Kosher (THalaKos)", responsabile scientifico Unità Operativa IMS 7 dott.ssa Tatiana Bogdanova – IZS AM 01/20 RC;

VISTO

- che il D.lgs. 270/1993, espressamente stabilisce tra le finalità degli istituti all'art. 1, comma 2: «Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale» ed inoltre all'art.1, comma 4, lettera a): «Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono: a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati»;

PRESO ATTO

- che con email del 24/08/2021 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM) Istituto Capofila, ha trasmesso all'Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana (IZSLT) il progetto di ricerca indicato in oggetto nel quale questo ultimo è indicato come Unità Operativa;
- che nella stessa email è stata trasmessa anche la proposta dell'accordo di collaborazione atto a regolamentare i rapporti tra le parti nell'ambito del progetto di ricerca indicato in oggetto;
- che la ricerca ha durata biennale, con l'inizio al 28/12/2020 e termine al 28/12/2022;

CONSIDERATO

- che la U.O. IZSLT nel progetto in epigrafe è stata approvata con finanziamento complessivo pari a € 15.000,00 come da nota prot. 25239 del 23/11/2020 del Ministero della Salute

RITENUTO

- opportuno stipulare l'accordo di collaborazione scientifica proposto da IZSAM per regolamentare lo svolgimento delle attività relative al progetto di ricerca indicato nell'oggetto di questa proposta;
- di individuare come responsabile scientifico del progetto di cui sopra, relativamente all'U.O. IMS 7 la dott.ssa Tatiana Bogdanova, dirigente veterinario dell'IZSLT;

PROPONE

per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti,

1. di approvare la partecipazione proposta da IZSAM nel progetto di ricerca corrente 2020 IZS AM 01/20 dal titolo: “Studio multidisciplinare sulle macellazioni rituali: sicurezza alimentare, benessere animale e aspetti socioculturali nella produzione e nel consumo di carni Halal e Kosher (THalaKos)”;
2. di dover stipulare l’accordo di collaborazione scientifica con l’IZSAM per regolamentare lo svolgimento delle attività relative al progetto di ricerca indicate nell’oggetto;
3. di identificare la dott.ssa Tatiana Bogdanova, dirigente veterinario dell'IZSLT, come responsabile scientifico dell’Unità Operativa IMS 7;
4. di dare atto che le attività connesse all'esecuzione avranno durata di 24 mesi a partire dal 28 dicembre 2020;
5. di dare atto che il costo della U.O. IZSLT nel progetto di cui all’accordo di collaborazione è complessivamente pari a € 15.000,00;

Ufficio Ricerca, Innovazione e Cooperazione
Internazionale
(Dott. Romano Zilli)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di Deliberazione avanzata dal dirigente dell'Ufficio Ricerca, Innovazione e Cooperazione Internazionale dott. Romano Zilli avente ad oggetto: "Accordo di collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per il progetto di ricerca corrente 2020 dal titolo: "Studio multidisciplinare sulle macellazioni rituali: sicurezza alimentare, benessere animale e aspetti socioculturali nella produzione e nel consumo di carni Halal e Kosher (THalaKos)", responsabile scientifico Unità Operativa IMS 7 dott.ssa Tatiana Bogdanova – IZS AM 01/20 RC;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA

di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: "Accordo di collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per il progetto di ricerca corrente 2020 dal titolo: "Studio multidisciplinare sulle macellazioni rituali: sicurezza alimentare, benessere animale e aspetti socioculturali nella produzione e nel consumo di carni Halal e Kosher (THalaKos)";

e conseguentemente:

1. di approvare la partecipazione proposta da IZSAM nel progetto di ricerca corrente 2020 IZS AM 01/20 dal titolo: "Studio multidisciplinare sulle macellazioni rituali: sicurezza alimentare, benessere animale e aspetti socioculturali nella produzione e nel consumo di carni Halal e Kosher (THalaKos)";
2. di dover stipulare l'accordo di collaborazione scientifica con l'IZSAM per regolamentare lo svolgimento delle attività relative al progetto di ricerca indicate nell'oggetto;
3. di identificare la dott.ssa Tatiana Bogdanova, dirigente veterinario dell'IZSLT, come responsabile scientifico dell'Unità Operativa IMS 7;
4. di dare atto che le attività connesse all'esecuzione avranno durata di 24 mesi a partire dal 28 dicembre 2020;
5. di dare atto che il costo della U.O. IZSLT nel progetto di cui all'accordo di collaborazione è complessivamente pari a € 15.000,00;

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ugo Della Marta)

	ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER L'ESECUZIONE DELLA	
	RICERCA CORRENTE ANNO 2020	
	TITOLO: "STudio multidisciplinare sulle macellazioni rituali: sicurezza	
	alimentare, benessere animale e aspetti socio-culturali nella produzione e nel	
	consumo di carni Halal e Kosher (THalaKos)"	
	CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: IZS AM 01/20 RC	
	CUP: B45H20000240001	
	PREMESSO CHE	
	- il Ministero della Salute, con nota n. 25237 del 23/11/2020, ha autorizzato la spesa	
	per l'esecuzione da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del	
	Molise "G. Caporale" del progetto di ricerca corrente anno 2020 sopra indicato il cui	
	Responsabile scientifico è il Dott. Luigi Iannetti;	
	- il citato Ministero, con nota prot. 40698 del 13/11/2006 così come integrata dalle	
	note prot. 978 del 17/04/2007, prot. 2152 del 06/05/2009 e prot. 6052 del	
	12/10/2012 (valide anche per il triennio 2020-2022) ha trasmesso agli Istituti	
	Zooprofilattici Sperimentali le indicazioni a cui attenersi per la gestione economica e	
	tecnico scientifica dei progetti di ricerca corrente;	
	- il progetto di ricerca oggetto del presente accordo è articolato in più fasi alla cui	
	realizzazione partecipano, in qualità di Unità Operativa (UO), le seguenti Istituzioni:	
	• Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise con: UO 1 IMS	
	Responsabile Dott.ssa Marina Torresi, UO 2 IMS Responsabile Dott. Michele	
	Podaliri Vulpiani, UO 3 IMS Responsabile Dott.ssa Elisabetta Di Giannatale, UO	
	4 IMS Responsabile Dott.ssa Silvia D'Albenzio, UO 5 IMS Responsabile	
	Dott.ssa Valentina Curini;	
	• Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna	

	con: UO 6 IMS Responsabile Dott.ssa Sara Rota Nodari, UO 8 IMS	
	Responsabile Dott. Guido Finazzi;	
	• Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana con: UO 7 IMS	
	Responsabile Dott.ssa Tatiana Bogdanova;	
	• Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche con: UO 9 IMS	
	Responsabile Dott.ssa Giuliana Blasi;	
	- per il progetto di ricerca di cui trattasi, ai fini e per gli effetti di cui alla L. 16/01/2003,	
	n. 3 (e successive modifiche ed integrazioni) e alla L. 13/08/2010, n. 136 (e	
	successive modifiche ed integrazioni), è stato attivato il seguente Codice Unico di	
	Progetto (CUP) B45H20000240001	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	TRA	
	• l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", con	
	sede legale in Teramo, via Campo Boario, di seguito denominato "Istituto capofila"	
	rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Nicola D'Alterio	
	E	
	• l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, con	
	sede legale in Brescia, via Bianchi n. 9, rappresentato dal Direttore Generale, Dott.	
	Piero Frazzi	
	• l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, con sede legale in	
	Roma, via Appia Nuova n. 1411, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Ugo	
	Della Marta	
	• l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede legale in	
	Perugia, via S. Salvemini n. 1, rappresentato dal Direttore Sanitario, Dott. Giovanni	
	Filippini (con potere di firma come da Disposizione del Direttore Generale n. 28 del	

10/09/2019)

di seguito denominati “Enti partner” i quali dichiarano di ben conoscere i contenuti del progetto stesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Nell'ambito di un rapporto di collaborazione scientifica l'Istituto capofila, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Nicola D'Alterio, assegna agli Enti partner, che accettano, ciascuno per la parte di propria competenza, lo svolgimento delle fasi previste nel progetto di ricerca. Gli Enti partner dichiarano, con la sottoscrizione del presente accordo, di ben conoscere il progetto di ricerca nonché le regole di comportamento, cui attenersi per la gestione economica, tecnico scientifica e per eventuali variazioni del progetto di cui trattasi, specificate nella nota del Ministero della Salute prot. 40698 del 13/11/2006 così come integrata dalle note prot. 978 del 17/04/2007, prot. 2152 del 06/05/2009 e prot. 6052 del 12/10/2012 già citate in premessa.

Art. 2 – Gli Enti partner partecipano al suddetto progetto con l'Unità Operativa in esso indicata, la quale opererà con gli obiettivi e le modalità indicati nel progetto medesimo e che eventualmente potranno essere più dettagliatamente specificati in appositi protocolli operativi predisposti dal Responsabile scientifico del progetto in accordo con i Responsabili delle Unità Operative partner.

Art. 3 - La ricerca ha durata di 24 mesi e decorre dalla data del suo effettivo avvio da parte dell'Istituto capofila, precisamente dal 28 dicembre 2020.

Il presente accordo ha efficacia sino alla conclusione dell'intero programma di ricerca, comprese eventuali proroghe, e continua ad essere pienamente valido ed efficace sino al completo adempimento di tutti gli obblighi assunti dalle Parti.

Il presente accordo ha efficacia unicamente tra le parti che lo sottoscrivono. La

	mancata sottoscrizione del presente accordo comporta l'esclusione dal progetto.	
	L'Istituto capofila si riserva la facoltà di avocare a sè o di assegnare ad altri l'attività di	
	competenza dell'Ente partner non firmatario previa autorizzazione del Ministero della	
	Salute.	
	Art. 4 - I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi a cura delle Unità Operative	
	partner sono quelli indicati nelle fasi previste dal progetto.	
	Art. 5 - L'Istituto capofila non erogherà alcun finanziamento o contributo per	
	l'esecuzione della parte di ricerca affidata agli Enti partner i cui costi, pertanto, sono	
	coperti dal finanziamento ministeriale di competenza dell'Ente Partner e/o a carico	
	dell'Ente partner stesso secondo quanto stabilito nel piano di spesa del progetto. Gli	
	Enti partner al termine della ricerca renderanno le spese sostenute, ove	
	imputate al finanziamento ministeriale, direttamente al Ministero della Salute secondo	
	quanto stabilito per ciascuno nella tabella 3 "Spese dell'Unità Operativa IMS" (All. n.	
	1) del piano di spesa del progetto ed invierà, per opportuna conoscenza, apposita	
	nota all'Istituto capofila.	
	Art. 6 – Gli Enti partner dichiarano di essere a conoscenza che qualsiasi eventuale	
	variazione al piano economico del progetto, laddove le spese sono imputate al	
	finanziamento ministeriale, è possibile solo previa richiesta documentata avanzata	
	dal Responsabile della propria Unità Operativa al Responsabile scientifico del	
	progetto ed altresì che la variazione richiesta necessita della sola approvazione da	
	parte di quest'ultimo unicamente quando essa non superi il 10% dell'importo	
	assegnato all'Unità Operativa stessa. In tutti gli altri casi le variazioni economiche	
	richieste necessitano invece anche della previa valutazione ed approvazione da parte	
	del Ministero della Salute a cui saranno inoltrate per il tramite del Responsabile	
	scientifico del progetto. Gli stessi Enti partner dichiarano di essere a conoscenza che	

	anche tutte le variazioni diverse da quelle dei piani di spesa (es. proroga del progetto,	
	modifica di parte del contenuto del progetto) devono sempre ed in ogni caso essere	
	richieste dal Responsabile della propria Unità Operativa al Responsabile scientifico	
	del progetto, il quale se ritiene di condividerle, le fa proprie e inoltra quindi la relativa	
	richiesta di autorizzazione al Ministero della Salute.	
	Art. 7 – Gli Enti partner si impegnano a cooperare, per il tramite della propria Unità	
	Operativa, con il Responsabile scientifico del progetto per assicurare un'efficiente	
	gestione della ricerca e, in particolare, a fornire tutte le informazioni in proprio	
	possesso necessarie o utili per il conseguimento dell'obiettivo.	
	Art. 8 - Il Responsabile scientifico del progetto coordinerà tutte le fasi e gli	
	adempimenti dallo stesso previsti e avrà cura di tenere conto, per quanto possibile,	
	delle specifiche esigenze delle singole Unità Operative.	
	Art. 9 - L'Istituto capofila si riserva il diritto di verificare, durante l'esecuzione della	
	ricerca, lo stato di avanzamento delle fasi affidate agli Enti partner al fine di accertare	
	l'attinenza dell'impostazione agli obiettivi indicati. Su richiesta dell'Istituto capofila,	
	conseguente ad assenso scritto o richiesta del Ministero della Salute, durante lo	
	svolgimento della ricerca potranno essere apportate rispetto al programma le	
	eventuali modifiche ritenute necessarie, senza che ciò comporti l'applicazione	
	dell'articolo 11 del presente accordo.	
	Art. 10 – Gli Enti partner si impegnano a predisporre le relazioni sulle attività	
	progettuali di propria competenza in tempo utile per consentire all'Istituto capofila di	
	rispettare i tempi stabiliti per l'invio della relazione intermedia e della relazione finale	
	(note del Ministero della Salute prot. 40698 del 13/11/2006, prot. 978 del 17/04/2007,	
	prot. 2152 del 06/05/2009 e prot. 6052 del 12/10/2012).	
	Art. 11 - Gli elaborati degli Enti partner, sia intermedio che finale, dovranno riportare	

	una dettagliata relazione sui criteri di indagine seguiti, sulle metodiche utilizzate, sui	
	soggetti esaminati e sui complessivi risultati da essa ottenuti e dovranno essere	
	strutturate così come indicato nelle note del Ministero della Salute prot. 2152 del	
	06/05/2009 e prot. 6052 del 12/10/2012.	
	Nei casi in cui gli Enti partner non provvedano ad inviare le relazioni di competenza,	
	(compresa quella intermedia) ovvero nel caso in cui le indagini affidate non	
	soddisfino - per mancata, incompleta o irregolare attuazione del relativo programma	
	- gli obiettivi previsti dal progetto di ricerca o le successive indicazioni fornite dal	
	Responsabile scientifico del progetto, nonché qualora gli Enti partner non completino	
	la propria parte di ricerca entro il periodo previsto, è facoltà dell'Istituto capofila	
	risolvere unilateralmente il presente accordo nei confronti degli Enti partner	
	inadempienti. In tal caso l'Istituto capofila si riserva il diritto di agire per il risarcimento	
	dei danni e, altresì, la facoltà - previa autorizzazione del Ministero della Salute - di	
	avocare a sé o di assegnare ad altri, compatibilmente con lo stadio e la tipologia della	
	ricerca, l'attività di competenza dell'Ente Partner.	
	Qualora la mancata, incompleta o irregolare attuazione delle attività dipenda da	
	cause di forza maggiore sopravvenute non imputabili agli Enti Partner (es: calamità	
	naturali, guerra, emergenze sanitarie), l'Ente partner interessato dovrà comunque	
	provvedere a relazionare tecnicamente le attività già svolte nonché a rendicontarle	
	economicamente, laddove imputate al finanziamento ministeriale, con le modalità	
	previste al precedente art. 5.	
	12 - Le parti dichiarano di essere a conoscenza che tra i prodotti della ricerca rientra	
	anche la pubblicazione dei risultati della ricerca stessa, e che le pubblicazioni devono	
	riportare l'indicazione del finanziamento da parte del Ministero della Salute nonché la	
	composizione e le caratteristiche del partenariato. Le pubblicazioni concernenti i	

	risultati del progetto - anche parziali - dovranno essere concordate con l'Istituto	
	capofila. Gli Enti partner potranno utilizzare, esclusivamente per uso interno in ambito	
	istituzionale, le relazioni e i risultati dell'attività di propria competenza.	
	L'Istituto capofila si riserva la piena proprietà degli studi, dei prodotti e delle	
	metodologie sviluppati nell'ambito del progetto di ricerca di cui trattasi – finanziato dal	
	Ministero della Salute e di cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del	
	Molise è capofila – fatte salve le specifiche esigenze del Ministero della Salute e la	
	normativa vigente in materia di diritto d'autore.	
	Art. 13 - Le parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza	
	necessarie a trattare e proteggere i dati personali nel pieno rispetto del Regolamento	
	(UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. sulla protezione delle persone	
	fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In conformità a quanto prescritto	
	dall'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Istituto capofila e gli Enti partner del	
	progetto sono contitolari del trattamento dei dati personali e tale rapporto sarà	
	regolamentato dall'allegato distinto accordo interno (All. n. 2). Eventuali soggetti terzi	
	che potrebbero trattare, per conto dei contitolari, i dati personali per le finalità legate	
	al progetto in argomento, sono nominati Responsabili del trattamento e detto	
	rapporto sarà regolamentato in base all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.	
	Art. 14 - Le parti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla L.	
	13/08/2010, n. 136 (e successive modifiche ed integrazioni) al fine di assicurare la	
	tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle spese inerenti il progetto di cui	
	trattasi.	
	Art. 15 - Le spese eventualmente necessarie per la registrazione del presente	
	accordo in caso d'uso sono a carico della parte che ne fa richiesta.	
	Art. 16 – Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali	

	controversie derivanti dal presente accordo. Il presente accordo è soggetto alla legge	
	italiana. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine	
	all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo sarà competente il	
	foro di Teramo in via esclusiva.	
	Art. 17 - Il presente accordo, redatto in forma digitale, viene sottoscritto digitalmente.	
	Esso, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai	
	sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa	
	Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere	
	ugualmente ripartito tra tutte le parti.	
	L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale a cura dell'Istituto Capofila, giusta	
	autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Teramo - Ufficio	
	Territoriale di Teramo n. 14465 del 09/04/2015. L'Istituto Capofila chiederà con nota	
	scritta agli Enti partner il rimborso della quota di spettanza.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"	
	Il Direttore Generale, Nicola D'Alterio	
	Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna	
	Il Direttore Generale, Piero Frazzi	
	Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana	
	Il Direttore Generale, Ugo Della Marta	
	Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche	
	Il Direttore Sanitario, Dott. Giovanni Filippini	
	Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 14465 del	
	09/04/2015	

Tabella 3 - Spese dell'Unità Operativa IMS

Codice progetto:	IZS AM 01/20 RC
Titolo progetto:	STudio multidisciplinare sulle macellazioni rituali: sicurezza alimentare, benessere animale e aspetti socio-culturali nella produzione e nel consumo di carni Halal e Kosher (THalaKos)
Durata del progetto:	24 mesi
N. identificativo U.O.	6 IMS
Responsabile scientifico U.O.	Sara Rota Nodari

Voci di spesa	Importo	Descrizione
Attrezzature: leasing/noleggio; ammortamento	€ 0,00	
Attrezzature e impianti: manutenzione ordinaria	€ 0,00	
Materiale di consumo	€ 0,00	
Personale non dipendente	€ 0,00	
Missioni	€ 3.000,00	Trasferte per partecipazione missioni, riunioni, attività sul campo
Spese generali (max 10%)	€ 0,00	
TOTALE*	€ 3.000,00	

Firma del Responsabile Scientifico
del Progetto

*f.to Luigi Iannetti

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

Tabella 3 - Spese dell'Unità Operativa IMS

Codice progetto:	IZS AM 01/20 RC
Titolo progetto:	STudio multidisciplinare sulle macellazioni rituali: sicurezza alimentare, benessere animale e aspetti socio-culturali nella produzione e nel consumo di carni Halal e Kosher (THalaKos)
Durata del progetto:	24 mesi
N. identificativo U.O.	7 IMS
Responsabile scientifico U.O.	Tatiana Bogdanova

Voci di spesa	Importo	Descrizione
Attrezzature: leasing/noleggio; ammortamento	€ 0,00	
Attrezzature e impianti: manutenzione ordinaria	€ 0,00	
Materiale di consumo	€ 12.500,00	Consumabili di laboratorio, kit, dispositivi di protezione individuale per attività sul campo
Personale non dipendente	€ 0,00	
Missioni	€ 1.000,00	Trasferte per partecipazione missioni, riunioni, attività sul campo
Spese generali (max 10%)	€ 1.500,00	
TOTALE*	€ 15.000,00	

Firma del Responsabile Scientifico
del Progetto
*f.to Luigi Iannetti

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

Tabella 3 - Spese dell'Unità Operativa IMS

Codice progetto:	IZS AM 01/20 RC
Titolo progetto:	STudio multidisciplinare sulle macellazioni rituali: sicurezza alimentare, benessere animale e aspetti socio-culturali nella produzione e nel consumo di carni Halal e Kosher (THalaKos)
Durata del progetto:	24 mesi
N. identificativo U.O.	8 IMS
Responsabile scientifico U.O.	Guido Finazzi

Voci di spesa	Importo	Descrizione
Attrezzature: leasing/noleggio; ammortamento	€ 0,00	
Attrezzature e impianti: manutenzione ordinaria	€ 0,00	
Materiale di consumo	€ 2.000,00	Consumabili di laboratorio, dispositivi di protezione individuale per attività sul campo
Personale non dipendente	€ 0,00	
Missioni	€ 3.000,00	Trasferte per partecipazione missioni, riunioni, attività sul campo
Spese generali (max 10%)	€ 0,00	
TOTALE*	€ 5.000,00	

**Firma del Responsabile Scientifico
del Progetto**

*f.to Luigi Iannetti

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

Tabella 3 - Spese dell'Unità Operativa IMS

Codice progetto: IZS AM 01/20 RC

Titolo progetto: STudio multidisciplinare sulle macellazioni rituali: sicurezza alimentare, benessere animale e aspetti socio-culturali nella produzione e nel consumo di carni Halal e Kosher (THalaKos)

Durata del progetto: 24 mesi

N. identificativo U.O. 9 IMS

Responsabile scientifico U.O. Giuliana Blasi

Voci di spesa	Importo	Descrizione
Attrezzature: leasing/noleggio; ammortamento	€ 0,00	
Attrezzature e impianti: manutenzione ordinaria	€ 0,00	
Materiale di consumo	€ 0,00	
Personale non dipendente	€ 0,00	
Missioni	€ 0,00	
Spese generali (max 10%)	€ 0,00	
TOTALE	€ 0,00	

Firma del Responsabile Scientifico
del Progetto

*f.to Luigi Iannetti

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO n. 2

Ricerca Corrente anno 2020 – Codice identificativo IZS AM 01/20 RC

ACCORDO INTERNO TRA CONTITOLARI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI

ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE - "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito Regolamento)

TRA

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"(di seguito Ente partner) nella persona del Dott. Nicola D'Alterio, nella sua qualità di Rappresentante Legale pro-tempore, con sede in Teramo (TE), Campo Boario, CAP 64100, P.IVA 00060330677 e C.F. 80006470670 - **Titolare1**

E

2. l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (di seguito Ente partner), nella persona del Dott. Piero Frazzi, nella sua qualità di Rappresentante Legale pro tempore, con sede in Brescia, Via Bianchi n. 9, CAP 25124, P.IVA/C.F. 00284840170 - **Titolare2**

3. l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (di seguito Ente partner), nella persona del Dott. Ugo Della Marta, nella sua qualità di Rappresentante Legale pro tempore, con sede in Roma, Via Appia Nuova n. 1411, CAP 00178 Roma, P.IVA 00887091007 e C.F. 00422420588 -**Titolare3**

4. l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (di seguito Ente partner), nella persona del Direttore Sanitario, Dott. Giovanni Filippini (con potere di

	firma come da Disposizione del Direttore Generale n. 28 del 10/09/2019), con sede	
	in Perugia, Via G. Salvemini, n°1, CAP 06126, P.IVA/C.F. 00150090546 - Titolare4	
	PREMESSO CHE	
	La definizione dei ruoli delle responsabilità tra contitolari è materia ampiamente	
	trattata dal Parere n. 1/2010 del “Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei	
	dati” sui concetti di Data controller (titolare) e Data processor (responsabile)	
	relativamente alle decisioni in merito alle finalità e mezzi del trattamento dei dati	
	personali come modificato e integrato dalle Linee guida 07/2020 adottate	
	dall’European Data Protection Board il 2 settembre 2020.	
	Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede, all’art. 26, che “allorché due o più titolari del	
	trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi	
	sono contitolari del trattamento”.	
	I contitolari del trattamento determinano, in modo trasparente, mediante il presente	
	accordo interno:	
	- le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal	
	Regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato;	
	- le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14	
	del Regolamento.	
	Per effetto della determinazione congiunta delle finalità e dei mezzi del trattamento, i	
	sottoscritti titolari assumono il ruolo di contitolari del trattamento e sono tenuti a	
	stipulare un accordo interno.	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Contitolarità del trattamento	
	1. I titolari in epigrafe indicati determinano congiuntamente le finalità e i mezzi dei	
	trattamenti di seguito indicati:	

	- comunicazione mediante trasmissione dei dati personali dei soggetti istituzionali e	
	dei soggetti esterni (personale dei macelli, consumatori, ecc.) coinvoti in questionari	
	e focus group tematici, nonché in ordine alle attività amministrative e/o contabili e/o	
	alla divulgazione dei risultati ottenuti e/o consentire l'utilizzo e l'accesso a eventuali	
	applicazioni, servizi e contenuti.	
	Per i trattamenti che esulano da quanto sopra descritto, le Parti, in qualità di titolari	
	autonomi, si impegnano al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE	
	2016/679 (nel seguito GDPR), nel D. Lgs. 196/2003 modificato dal D. Lgs. 101/2018	
	e in ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in	
	materia di protezione dei dati personali.	
	2. I titolari si danno reciprocamente atto che il presente accordo riflette	
	adeguatamente i rispettivi ruoli e rapporti con gli interessati.	
	Art. 2 - Responsabilità derivante dalla contitolarità del trattamento	
	1. Tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli interessati, i titolari in epigrafe	
	indicati, in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, sono	
	direttamente responsabili della rispondenza del trattamento alle finalità determinate e	
	della conformità dei mezzi del trattamento al Regolamento.	
	2. Nei confronti degli interessati, i titolari rispondono in solido per i danni derivanti dai	
	trattamenti di cui all'art. 1, c. 1, del presente accordo, fermo restando, nei rapporti	
	interni, la responsabilità di ciascun titolare per le operazioni allo stesso direttamente	
	imputabili in base al presente accordo.	
	3. Per i trattamenti diversi da quelli elencati all'art. 1, c. 1, del presente accordo,	
	ciascun titolare risponde singolarmente in relazione alle competenze proprie	
	nell'ambito del progetto.	
	Art. 3 – Informativa agli interessati	

	1. Le comunicazioni delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento	
	vanno fatte a cura del titolare a cui l'interessato si rivolge, fermo restando l'onere di	
	informare tempestivamente gli altri titolari in ordine ad eventuali circostanze che	
	possano ritardare o impedire il rilascio delle informazioni.	
	2. Fermo restando che l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del	
	Regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento, i punti di	
	contatto, per gli interessati, vengono individuati nei punti di contatto di ciascun	
	titolare.	
	Art. 4 - Trasparenza nei confronti degli interessati	
	Il presente accordo, conformemente alla prescrizione dell'art. 26 del Regolamento e	
	per quanto concerne il contenuto essenziale, è messo a disposizione degli interessati	
	consultando i rispettivi siti web dei titolari.	
	Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"	
	Il Direttore Generale, Nicola D'Alterio	
	Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna	
	Il Direttore Generale, Piero Frazzi	
	Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana	
	Il Direttore Generale, Ugo Della Marta	
	Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche	
	Il Direttore Sanitario, Dott. Giovanni Filippini	
	Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 14465 del	
	09/04/2015	